

CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DOCENZA PER L’INSEGNAMENTO “BASI DI DATI”, CODICE 65920, PER IL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA INFORMATICA – L8719 (SEDE: GENOVA), PER L’A.A. 2024-2025, AI SENSI DELL’ART. 23 COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240/2010

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (c.d. Legge Gelmini “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”);

Visto il “Regolamento per lo svolgimento di attività didattica per il conferimento di incarichi e contratti di insegnamento emanato con D.R n. 5125 del 26 ottobre 2023;

Visto il Codice etico dell’Università di Genova;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023;

Vista la delibera di conferimento del Consiglio di Dipartimento del 16 maggio 2024.

tra

L’Università degli Studi di Genova, codice fiscale 00754150100, rappresentata legalmente dal Prof. Sergio Martinoia, nato a _____ il giorno 13/07/1964, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS), delegato del Rettore, domiciliato per la sua carica presso l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS), Via Opera Pia n. 13 - Genova

e

il **Dott. Antonio Boccalatte**

il **24/11/1951**

Viene stipulato il seguente contratto di diritto privato avente ad oggetto l’affidamento di incarico di docenza ex art. 23, comma 1, Legge n. 240/2010.

Il presente contratto ha efficacia a partire dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di Ateneo, ai sensi dell’art. 3 c. 18 L. n. 244 del 2007.

Art. 1

1. L’Università affida al docente, che accetta, un incarico individuale d’insegnamento, valevole per l’anno accademico 2024-2025, avente a oggetto le seguenti attività didattiche curriculari:
 - svolgimento di n. 48 ore di lezione (CFU 9) per l’insegnamento di “Basi di Dati”, codice 65920, SSD ING-INF/05, per il Corso di Studio in Ingegneria Informatica – L8719, 1° semestre;
2. Il docente si impegna a coordinare la sua attività didattica con l’insieme delle attività svolte nell’ambito del Dipartimento.
3. Il docente può svolgere il ruolo di relatore e dirigere lo svolgimento di elaborati finali o di tesi di laurea.



4. Il docente, in quanto componente del Consiglio di Corso di Studio interessato, non può prendere parte alla trattazione e al voto su argomenti direttamente attinenti alla propria persona, nonché su argomenti rispetto ai quali si trovi in conflitto di interessi.
5. Per il periodo di espletamento delle suddette attività il docente può fregiarsi del titolo di Professore a contratto dell'insegnamento di "Basi di Dati".

Art. 2

1. Il Dott. Antonio Boccalatte si impegna a compilare il registro *online*, giorno per giorno, sia per la parte riguardante le **lezioni**, con l'indicazione del tema trattato, sia per la parte riguardante **le altre attività** connesse con i compiti che deve svolgere indicati nel contratto.
2. Il registro delle **lezioni** correttamente compilato deve essere chiuso al termine dell'insegnamento utilizzando il tasto "Conferma registro lezioni". Il registro delle **altre attività** deve essere chiuso al termine del contratto utilizzando il tasto "Chiusura registro globale".
3. Entro 10 giorni successivi dalla scadenza del contratto il Dott. Antonio Boccalatte deve trasmettere al Direttore la relazione sull'attività didattica svolta, per l'apposizione del visto, e la verifica della corretta tenuta del registro.
4. Al fine di garantire la maggiore interazione possibile tra docente e studenti, il Dott. Antonio Boccalatte potrebbe essere richiesto di svolgere attività correlate al contratto avvalendosi anche del supporto dello strumento Teams (Office 365). Nel caso di mancata conoscenza di tale strumento, il Dott. Antonio Boccalatte deve garantire la sua disponibilità ad una formazione di base, messa a disposizione dall'Ateneo. Tale formazione è quantificata in 2 ore, da svolgersi fuori dalle ore contrattualmente previste e senza incremento alcuno di corrispettivo.

Art. 3

1. La prestazione è eseguita personalmente dal Dott. Antonio Boccalatte che non può quindi avvalersi di sostituti.
2. Il Dott. Antonio Boccalatte, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, può svolgere altre attività purché le stesse non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività formativa svolta in ambito universitario e non rechino, comunque, pregiudizio all'Ateneo.
3. Il presente contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della docenza universitaria.
4. Il contratto di lavoro è sottoscritto esclusivamente in modalità digitale.
5. Si provvederà all'attivazione della copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi limitatamente allo svolgimento dell'attività di docenza.
6. Al termine di ciascun corso la struttura somministra agli studenti un questionario di rilevazione del grado di soddisfazione e di valutazione della didattica, i cui risultati, composti con la relazione del Coordinatore, costituiscono titolo valutabile per eventuali altri contratti con la struttura.
7. Il docente avrà diritto all'utilizzo degli spazi e delle attrezzature come indicati nella delibera del Consiglio di Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi del 16 ottobre 2023.
8. Il presente contratto ha validità a decorrere dalla pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di Ateneo e il correlato incarico dal 1/09/2024 al 31/03/2026

Art.4

1. Il compenso orario lordo prestatore è di €. 50,00/h, per un totale di n. 48 ore e totale €. 2.400,00, comprensivo di tutte le attività didattiche curriculari indicate all'art. 1 del presente contratto e definite dal D.M. 313 del 2011.
2. Il corrispettivo è versato in un'unica soluzione al termine della prestazione e a seguito della comunicazione da parte del Direttore, a chi di competenza, dell'avvenuto adempimento di quanto previsto dal contratto.



3. In caso di risoluzione anticipata del contratto per recesso da parte del prestatore o in caso di impossibilità di esecuzione della prestazione, il compenso viene corrisposto proporzionalmente all'attività svolta.
4. Il compenso effettivo erogato varia secondo il regime fiscale cui è soggetto il prestatore al momento della richiesta di pagamento effettuata con l'emissione del relativo documento contabile.

Art.5

1. Il prestatore, al momento della sottoscrizione del presente contratto, è informato che l'Università di Genova, con sede in Genova, Via Balbi 5 (Tel. 010 20991 pec: protocollo@pec.unige.it), è titolare dei dati personali conferiti dallo stesso.
2. L'Università effettua il trattamento di tali dati con le modalità cartacee ed informatiche per le finalità del contratto stesso e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, secondo l'informativa più estesa disponibile sul sito web di Ateneo al *link*: https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/documents/informativa_personale.pdf.
3. Il Dott. Antonio Boccalatte viene designato quale soggetto autorizzato del trattamento di dati personali dell'Università di Genova, sotto l'autorità diretta del titolare o del referente, ai sensi dell'articolo 4 – numero 10 del citato Regolamento e come da atto allegato n. 1 al presente contratto, anch'esso parte integrante nel suo contenuto sostanziale.
4. I dati forniti sono necessari per il conferimento e la gestione dell'incarico e sono utilizzati dal titolare solo per le finalità strettamente connesse al rapporto costituendo.
5. Per ogni ulteriore informazione è possibile comunicare con il titolare alla casella di posta elettronica areadidattica@unige.it; oppure consultare il sito *web* alla pagina <https://unige.it/privacy>.
6. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP/DPO) è la società Liguria Digitale Spa, nominata con DR 2407 del 13 maggio 2022 e contattabile ai seguenti indirizzi mail: dpo@unige.it, protocollo@pec.liguriadigitale.it.

Art. 6

1. Il prestatore, con riferimento alle prestazioni del presente contratto, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 come modificato con D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, ha trasmesso al prestatore, per una sua più completa e piena conoscenza, le indicazioni per prendere visione del Decreto stesso, rinvenibile aggiornato al seguente indirizzo: <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-04&atto.codiceRedazionale=13G00104&tipoDettaglio=multivigenza&qld=&tabID=0.938962004758982&title=Atto%20multivigente&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true>
2. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 come modificato con D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
3. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al prestatore il fatto assegnando un termine non superiore ai 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 7

1. Il Dott. Antonio Boccalatte, con riferimento alle prestazioni del presente contratto, si impegna altresì ad adeguarsi alle procedure di sicurezza dell'Ateneo (Direttiva interna, Piani di emergenza) ed è tenuta a prendere visione della documentazione disponibile all'indirizzo <https://intranet.unige.it/sicurezza>.

Art. 8



1. Per quanto non espressamente indicato, il contratto viene regolato dalla Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (c.d. Legge Gelmini), dal Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei Corsi di Studio e dagli artt. 2222 e ss. del Codice Civile e 409 c.p.c.
2. In caso di inadempimento, anche se dovuto a cause di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del Codice civile.
3. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 634 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni.

Genova,

Il Direttore del DIBRIS
Prof. Sergio Martinoia

Il Docente
Dott. Antonio Boccalatte